

**C. Patti di esclusiva e di non concorrenza**

La clausola di un contratto di registrazione concluso da un artista con una casa discografica che vieta al primo la registrazione della medesima musica in qualsiasi modo per un certo tempo non può essere ricondotta ai patti di non concorrenza ex art. 2596 c.c., costituendo piuttosto una disciplina della cessione dei diritti di sfruttamento economico di interpretazioni di opere musicali (App. Milano, 26 giugno 2001, Pres. URBANO - Est. BICHI - Ira s.r.l. c. CGD East West s.p.a., Iradea Anemic Music s.a.s, Federico Renzulli, Piero Pelù, *Aida* 2002, Repertorio VII.5.3).

L'art. 2557 c.c. non è regola eccezionale e può essere applicata in via analogica anche al caso di cessione (nella specie della totalità) delle quote rappresentative del capitale di una società di gestione di un'emittente televisiva (Cass. 24 luglio 2000 n. 9682, *Aida* 2001, 742/1).